

NOTA ESPLICATIVA ALLA DELIBERAZIONE: *“Adozione delle Misure di Conservazione di n. 11 SIC terrestri, finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i.”*

Il presente documento intende fornire informazioni sul procedimento di designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), con un approfondimento specifico sulle ZSC ricadenti nella regione Lazio e sulle norme comunitarie, nazionali e regionali inerenti alla tutela di habitat e specie di interesse comunitario oggetto delle misure di conservazione.

LE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

PROCEDIMENTO DI DESIGNAZIONE

Ciascun SIC iscritto nell'elenco comunitario per regione biogeografica viene designato dallo Stato Membro, di intesa con la Regione interessata, come Zona Speciale di Conservazione (ZSC), stabilendo priorità per i siti più minacciati e/o di maggior rilevanza ai fini conservazionistici, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 92/43/CEE.

La designazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) come Zone Speciali di Conservazione (ZSC), definita dall'art. 2 del DM 17 ottobre 2007 e ss.mm.ii, è di competenza del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).

Il decreto ministeriale di designazione delle ZSC, adottato d'intesa con ciascuna Regione e Provincia Autonoma interessata, indica il riferimento all'atto con cui le Regioni adottano le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per i quali il sito è stato individuato, assicurando la concertazione degli attori economici e sociali del territorio coinvolto.

LE MISURE DI CONSERVAZIONE

Le misure di conservazione sono finalizzate ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

Le misure di conservazione previste nei rispettivi decreti di designazione per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale, sono individuate ad eventuale integrazione delle misure di salvaguardia ovvero delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti.

Per le zone speciali di conservazione, gli Stati Membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'art.4 del DPR 357/97 e ss.mm.ii.

SOGGETTO GESTORE

Entro sei mesi dalla designazione delle ZSC le Regioni adottano le relative misure di conservazione, provvedendo altresì a comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale, la gestione rimane affidata all'Ente gestore dell'area protetta.

LE ZSC NELLA REGIONE LAZIO

Nel territorio della regione Lazio sono stati individuati 182 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che occupano una superficie complessiva di 143.123 ha (8,3 % del territorio regionale).

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DPR 357/97 e ss.mm.ii., la designazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) deve avvenire entro il termine massimo di sei anni dalla definizione da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti.

Anche per la Regione Lazio le scadenze previste per ciascuna regione biogeografica erano indicate come segue:

- entro il 31 dicembre 2009 se appartenenti alla regione biogeografica alpina (5 Siti);
- entro il 31 dicembre 2010 se appartenenti alla regione biogeografica continentale (1 Sito);
- entro il 31 dicembre 2012 se appartenenti alla regione biogeografica mediterranea (176 Siti).

La Commissione Europea, tramite il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha sollecitato, per il ritardo in atto, il processo di designazione delle ZSC: "*Segnalazione di massima urgenza e rilievo istituzionale - apertura caso EU Pilot 4999/13/ENVI – designazione delle Zone Speciali di Conservazione*".

Il 23 ottobre 2015 la Commissione Europea ha archiviato negativamente il caso *EU Pilot 4999/13/ENVI* ed ha inviato una lettera di messa in mora, ai sensi dell'art. 258 del TFUE, avviando la *Procedura di Infrazione 2015/2163*.

Ai fini della designazione delle ZSC ricadenti nel territorio regionale, la Regione Lazio ha provveduto all'adozione delle misure di conservazione, compresi i piani di gestione, con i seguenti atti amministrativi:

- DGR n. 835 del 30 dicembre 2016 "*Adozione delle Misure di Conservazione dei SIC marini IT6000015, IT6000016 e IT6000017 finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e DPR 357/97 e s.m.i.*"
- DGR n. 679 del 15 novembre 2016 "*Adozione delle Misure di Conservazione di n. 9 SIC marini, finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e DPR 357/97 e s.m.i.*"
- DGR n. 369 del 5 luglio 2016 "*Adozione delle Misure di Conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) marini IT6000005 e IT6000006, finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e DPR 357/97 e s.m.i.*"
- DGR n. 158 del 14 aprile 2016 "*Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60500 (Frosinone)*"
- DGR n. 159 del 14 aprile 2016 "*Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60300 (Roma)*"
- DGR n. 160 del 14 aprile 2016 "*Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60400 (Latina)*"
- DGR n. 161 del 14 aprile 2016 "*Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60200 (Rieti)*"

- DGR n. 162 del 14 aprile 2016 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60100 (Viterbo)”
- DGR n. 554 del 5 agosto 2014 “Adozione del Piano di Gestione del SIC IT6000001 "Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora", ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e del DPR 357/97 e s.m.i. - Programma Comunitario LIFE+ Nature and Biodiversity LIFE09NAT/IT/000176 - Progetto POSEIDONE inerente "Misure urgenti di conservazione delle Praterie di Posidonia del Lazio settentrionale".”
- DGR n. 555 del 5 agosto 2014 “Adozione del Piano di Gestione del SIC IT6000002 "Fondali antistanti Punta Morelle", ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e del DPR 357/97 e s.m.i. - Programma Comunitario LIFE+ Nature and Biodiversity LIFE09NAT/IT/000176 - Progetto POSEIDONE inerente "Misure urgenti di conservazione delle Praterie di Posidonia del Lazio settentrionale".”
- DCR n. 22 del 20 giugno 2012 “Approvazione del piano della riserva di Nazzano. Tevere-Farfa di cui all'art. 26 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modificazioni ed integrazioni.”

PRINCIPALI NORME VIGENTI A LIVELLO COMUNITARIO, NAZIONALE E REGIONALE RELATIVE ALLA TUTELA DI HABITAT E SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO APPLICABILI NELLA REGIONE LAZIO

PRINCIPALI NORME VIGENTI A LIVELLO COMUNITARIO

Direttiva 92/43/CEE

ALLEGATO I: Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione

ALLEGATO II: Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione

ALLEGATO III: Criteri di selezione dei siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria e designati quali zone speciali di conservazione

ALLEGATO IV: Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa

ALLEGATO V: Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione

Direttiva 92/43/CEE art. 12

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

- a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;*
- b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;*
- c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;*
- d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.*

2. Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV, lettera a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione.

Tale articolo si applica sull'intero territorio regionale alle seguenti specie di interesse comunitario, oggetto delle misure di conservazione:

Invertebrati

1014 *Vertigo angustior* (all. II e IV)

1088 *Cerambyx cerdo* (all. II e IV)

- 1074 *Eriogaster catax* (all. II e IV)
- 1043 *Lindenia tetraphylla* (all. II e IV)
- 1062 *Melanargia arge* (all. II e IV)
- 1084 **Osmoderma eremita* (all. II e IV)
- 1041 *Oxygastra curtisii* (all. II e IV)
- 1087 **Rosalia alpina* (all. II e IV)

Anfibi

- 5357 *Bombina pachypus* (all. II e IV)
- 5367 *Salamandrina perspicillata* (all. II e IV)
- 1167 *Triturus carnifex* (all. II e IV)

Rettili

- 1279 *Elaphe quatuorlineata* (all. II e IV)
- 1220 *Emys orbicularis* (all. II e IV)
- 1217 *Testudo hermanni* (all. II e IV)
- 1298 *Vipera ursinii* (all. II e IV)

Mammiferi

- 1308 *Barbastella barbastellus* (all. II e IV)
- 1310 *Miniopterus schreibersii* (all. II e IV)
- 1323 *Myotis bechsteinii* (all. II e IV)
- 1307 *Myotis blythii* (all. II e IV)
- 1316 *Myotis capaccinii* (all. II e IV)
- 1321 *Myotis emarginatus* (all. II e IV)
- 1324 *Myotis myotis* (all. II e IV)
- 1305 *Rhinolophus euryale* (all. II e IV)
- 1304 *Rhinolophus ferrumequinum* (all. II e IV)
- 1303 *Rhinolophus hipposideros* (all. II e IV)
- 1374 **Rupicapra pyrenaica ornata* (all. II e IV)
- 1352 **Canis lupus* (all. II e IV)
- 1354 **Ursus arctos* (all. II e IV)

Direttiva 92/43/CEE art. 13

1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b), con divieto di:

- a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale, nella loro area di ripartizione naturale;
- b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

2. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono validi per tutte le fasi del ciclo biologico delle piante cui si applica il presente articolo.

Direttiva 92/43/CEE art. 14

1. Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all'articolo 11, adottano misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all'allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.

2. Nel caso in cui dette misure siano giudicate necessarie, esse debbono comportare la continuazione della sorveglianza prevista dall'articolo 11 e possono inoltre comprendere segnatamente:

- prescrizioni relative all'accesso a determinati settori,
- il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni,
- la regolamentazione dei periodi e/o dei metodi di prelievo,
- l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione,
- l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote,
- la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, della messa in vendita, del possesso o del trasporto in vista della vendita di esemplari,
- l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurre il prelievo nell'ambiente naturale,
- la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

Tale articolo si applica sull'intero territorio regionale alle seguenti specie di interesse comunitario, oggetto delle misure di conservazione:

Invertebrati

1092 *Austropotamobius pallipes* (all. II e V)

Pesci

1103 *Alosa fallax* (all. II e V)

5097 *Barbus tyberinus* (all. II e V)

Direttiva 92/43/CEE art. 6, commi 3 e 4

3. *Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.*

4. *Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.*

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

PRINCIPALI NORME VIGENTI A LIVELLO NAZIONALE

D.P.R. 357 del 8 settembre 1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"

D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"

Art. 12: Introduzioni e reintroduzioni

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministero per le politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli Enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione, sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione delle specie di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e presentando allo stesso Ministero apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.

3. Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.

PRINCIPALI NORME VIGENTI A LIVELLO REGIONALE

Legge regionale 5 aprile 1988, n.18 "Tutela di alcune specie della fauna minore"

Tale legge persegue il fine di *assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatica minore e del loro habitat con particolare riferimento alle specie minacciate di estinzione e vulnerabili.*

Per le specie elencate nell'art. 3 è vietato:

- a) *qualsiasi forma di cattura, di detenzione e di uccisione;*
- b) *il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e di riposo;*
- c) *il molestare la fauna selvatica minore, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione al raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 1;*
- d) *la distruzione o la raccolta di uova dell'ambiente naturale o la loro detenzione quand' anche vuote;*
- e) *la detenzione, il trasporto ed il commercio di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui ciò contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.*

Tale articolo si applica sull'intero territorio regionale alle seguenti specie di interesse comunitario, oggetto delle misure di conservazione (la tabella che segue riporta la *nomenclatura originaria* di cui al testo di legge e la *nomenclatura attuale* a seguito delle ultime revisioni tassonomiche, utilizzata nella predisposizione delle misure di conservazione):

Nomenclatura originaria (L.R. 18/88)	Nomenclatura attuale
Salamandrina dagli occhiali (<i>Salamandrina terdigitata</i>)	<i>Salamandrina perspicillata</i>

Tritone crestatto (<i>Triturus cristatus carnifex</i>)	<i>Triturus carnifex</i>
Ululone a ventre giallo (<i>Bombina variegata pachypus</i>)	<i>Bombina pachypus</i>
Testuggine comune (<i>Testudo hermanni robertmertensi</i>)	<i>Testudo hermanni</i>
Testuggine d' acqua (<i>Emys orbicularis</i>)	<i>Emys orbicularis</i>
Cervone (<i>Elaphe quatuorlineata quatuorlineata</i>)	<i>Elaphe quatuorlineata</i>
Vipera dell' Orsini (<i>Vipera ursinii ursinii</i>)	<i>Vipera ursinii</i>

La L.R. 18/88 vieta inoltre l'uccisione, la cattura, il trasporto ed il commercio dei gamberi d' acqua dolce (*Austropotamobius pallipes italicus*) non provenienti da allevamento.

Sono previste specifiche sanzioni amministrative per violazioni alle disposizioni previste dalla legge regionale.

Legge regionale 1 Settembre 1999, n. 20 “Tutela del patrimonio carsico e valorizzazione della speleologia”

Tale legge riconosce l'importanza ambientale e l'interesse scientifico del patrimonio carsico e ne promuove la tutela e la valorizzazione, favorendo, altresì, lo sviluppo dell'attività speleologica.

In particolare l'art. 3 “Tutela delle grotte” stabilisce specifici divieti e/o regolamentazione di alcune attività antropiche al fine di preservare i valori idrogeologici, naturalistici, culturali e turistici delle grotte.

Art. 3 (Tutela delle grotte)

1. All'interno delle grotte di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è vietato:

a) scaricare rifiuti solidi e liquidi, sia in superficie che in profondità;

b) svolgere attività che determinino alterazioni ambientali e modificazioni morfologiche delle cavità, ed in particolare:

1) alterare il regime idrico carsico, effettuare scavi o sbancamenti o riempimenti, fatti salvi gli interventi necessari ai fini dell'esplorazione, previamente autorizzati dal sindaco, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, integrato ai sensi dell'articolo 7;

2) asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi, vegetali, fossili, reperti paleontologici e paleontologici, salve le autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2. Il sindaco del comune in cui è sita la grotta può, sentito il Comitato tecnico scientifico per l'ambiente integrato ai sensi dell'articolo 7, regolamentare l'accesso in presenza di reperti paleontologici o paleontologici o di situazioni fisiche o biologiche di particolare fragilità ed interesse.

3. L'utilizzazione ai fini economici, turistici e sanitari delle grotte iscritte nel catasto di cui all'articolo 5, è autorizzata dal competente organo regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente integrato ai sensi dell'articolo 7, sulla base di un progetto corredato da una relazione esplicativa della situazione in atto, delle variazioni che si intendono apportare e dell'impatto ambientale delle forme di utilizzazione previste.

Tale articolo è applicabile sull'intero territorio regionale alle seguenti specie e habitat di interesse comunitario, oggetto delle misure di conservazione:

- tutte le specie di Chiroteri che utilizzano le grotte per la riproduzione e/o lo svernamento;
- habitat cod. 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico”

Le violazioni alle disposizioni previste dalla legge regionale comportano la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e specifiche sanzioni amministrative.

Legge regionale 2 Maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio”

Tale legge disciplina la tutela della fauna selvatica e l'attività venatoria secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali.

In particolare, l'art. 3 sancisce un regime di protezione rigoroso per alcune specie di uccelli e mammiferi, elencati nella legge 157/92.

Art. 3 (Fauna selvatica e specie protette)

1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.

2. Sono particolarmente protette anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica elencate all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge n. 157 del 1992, comunque presenti nel territorio regionale nonché le specie di fauna selvatica autoctona minacciata di estinzione di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 settembre 1982, n. 48.

3. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

Tale articolo si applica sull'intero territorio regionale alle seguenti specie di interesse comunitario, oggetto delle misure di conservazione:

Mammiferi

- 1308 *Barbastella barbastellus*
- 1310 *Miniopterus schreibersii*
- 1323 *Myotis bechsteinii*
- 1307 *Myotis blythii*
- 1316 *Myotis capaccinii*
- 1321 *Myotis emarginatus*
- 1324 *Myotis myotis*
- 1305 *Rhinolophus euryale*
- 1304 *Rhinolophus ferrumequinum*
- 1303 *Rhinolophus hipposideros*
- 1374 **Rupicapra pyrenaica ornata*
- 1352 **Canis lupus*
- 1354 **Ursus arctos*

Sono previste specifiche sanzioni penali ed amministrative per violazioni alle disposizioni previste dalla legge regionale.

Legge regionale 7 Dicembre 1990, n. 87 “Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio”

Tale legge disciplina l'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione e delle attività ad essa connesse, secondo i principi di tutela, conservazione ed incremento del patrimonio ittico nonché di protezione e di razionale gestione degli ambienti acquatici al fine di garantire anche lo sviluppo delle attività ittiche e di acquacoltura e la valorizzazione dei relativi prodotti.

In particolare, l'art. 11 “Strumenti e mezzi di pesca” e l'art. 14 “Norme generali per l'esercizio della pesca” dettano obblighi e divieti nell'esercizio della pesca validi che interessano tutte le specie ittiche e applicabili a tutte le acque interne del territorio regionale.

Legge regionale 28 Ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7: “Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39” e ss.mm.ii.

La Regione, in armonia con i principi della gestione sostenibile delle risorse naturali e delle necessità della collettività, ed in linea con gli orientamenti previsti dalla strategia forestale e dalle politiche ambientali dell'Unione Europea e con gli indirizzi di politica forestale internazionale, promuove lo sviluppo del sistema forestale nonché la multifunzionalità del sistema forestale stesso e la sua valorizzazione. Tra i vari obiettivi, tale legge si prefigge anche la tutela della biodiversità ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulle biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992”.

Tale legge è applicabile, ai sensi dell'art. 3 della LR 39/2002, sull'intero territorio regionale ai seguenti habitat forestali, arbustivi o prativi, di interesse comunitario, oggetto delle misure di conservazione:

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*

3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza *Paspalo-Agrostidion* e con filari ripari di *Salix* e *Populus alba*

5110 Formazioni stabili xerotermofile a *Buxus sempervirens* sui pendii rocciosi (*Berberidion* p.p.)

5130 Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli

5210 Matorral arborescenti di *Juniperus* spp.

5230* Matorral arborescenti di *Laurus nobilis*

5310 Boscaglia fitta di *Laurus nobilis*

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici

6210 (*)Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee)

6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*

9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli*

9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*

9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con *Quercus robur*

91E0* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)

91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

9210* Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*

9260 Boschi di *Castanea sativa*

92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*

9330 Foreste di *Quercus suber*

9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*

9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici

In particolare, l'art. 2 del R.R. 1/2010 sostituisce l'art. 53 del R.R. 7/2005 relativamente ai boschi inclusi nei siti di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

1. Gli interventi di utilizzazione di soprassuoli in aree incluse nei siti e nelle zone di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE devono attenersi alle misure di conservazione adottate ai sensi dell'articolo 4 del d.p.r. 357/1997 e dell'articolo 6, comma 5, della l.r. 29/1997 e, per quanto non espressamente sancito dalle stesse, alle norme del presente regolamento.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sottoposti a valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche, quando ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

- a) l'estensione delle tagliate, ecceda i limiti indicati all'articolo 19;
- b) si tratti di soprassuoli governati a ceduo di età elevata, oppure di fustaie di età doppia dei turni minimi previsti per le fustaie;
- c) la proposta di utilizzazione del soprassuolo non sia in continuità con la gestione ordinaria e continuata del soprassuolo finora adottata;
- d) gli interventi di utilizzazione intercalare determinino:

- 1) per i boschi cedui: il rilascio a dote di un numero di polloni medi per ceppaia inferiore a quello indicato dal regolamento per questo tipo di intervento;
- 2) per le fustaie: l'asportazione di un volume superiore al 25% della massa presente e/o il rilascio di una distanza tra le chiome delle piante, che rimangono a dote del bosco, superiore a quanto indicato dal presente regolamento;

e) riguardino gli adempimenti di lotta fitosanitaria di cui all'articolo 97;

f) si tratti di interventi di estensione superiore a 4000 metri quadrati, nell'ambito di boschi inclusi nei siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE e relativi ai seguenti habitat dell'allegato I alla direttiva medesima: codice 9180* "Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion", codice 9210* "Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex", codice 9280 "Boschi di Quercus frainetto", codice 9220 * "Faggeti degli Appennini con Abies alba", codice 9330 "Foreste di Quercus suber", codice 9340 "Foreste di Quercus ilex e Q. rotundifolia".

3. Gli interventi di cui al comma 2 non sono sottoposti a valutazione di incidenza qualora la loro esecuzione sia già stabilita:

- a) dal piano di gestione del sito previsto dall'articolo 4 del d.p.r. 357/1997 e dall'articolo 6, comma 5, della l.r. 29/1997;
- b) dal piano di gestione ed assestamento forestale e dal piano poliennale di taglio già sottoposti a valutazione di incidenza con esito positivo, salvo diversa o specifica indicazione espressa nell'ambito della valutazione stessa.

4. Gli interventi non sottoposti a valutazione di incidenza sono eseguiti, previa autorizzazione o comunicazione in conformità all'articolo 7, sulla base del progetto di utilizzazione forestale, il quale, oltre ai contenuti minimi specificati dall'articolo 11, deve essere integrato da:

- a) la scheda del sito comprensiva dei codici di riconoscimento e degli indici descrittivi;
- b) l'individuazione delle aree o degli elementi puntuali sensibili da sottoporre a specifica tutela;
- c) la descrizione dell'impatto dell'intervento di utilizzazione e specificatamente delle fasi di preparazione del cantiere, di manutenzione delle infrastrutture, quali viabilità ed impianti, di esecuzione dei lavori, con le fasi biologiche più significative delle specie e/o dell'habitat sottoposti specificatamente a tutela;
- d) l'indicazione delle misure di mitigazione per il contenimento degli impatti, sul piano tecnico, organizzativo e comportamentale.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, i tagli di fine turno e quelli intercalari di boschi cedui semplici, matricinati o composti, di proprietà privata, relativi ad una estensione non superiore a quattromila metri quadrati e la cui produzione legnosa non sia destinata al commercio, possono essere eseguiti previa comunicazione di cui all'articolo 7 corredata dalla dichiarazione di taglio di cui all'allegato A. In tal caso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, per lo stesso bosco:

- a) può essere presentata solo una dichiarazione di taglio per stagione silvana, riguardante anche più interventi tra loro non adiacenti, nel medesimo sito Natura 2000 oppure ricadenti in differenti siti, purché la superficie complessiva non ecceda i quattromila metri quadrati;
- b) la dichiarazione di taglio non può essere presentata per l'utilizzazione di fine turno di boschi cedui le cui aree sono incluse all'interno di piani di gestione ed assestamento forestale, nonché per i boschi di cui all'articolo 12, comma 2;
- c) l'intervento deve concludersi nel corso della medesima stagione silvana in cui ha avuto inizio; al termine della stagione silvana, l'intervento deve considerarsi concluso nell'entità eseguita

sino a quella data e non può essere ripreso nella stagione successiva con la medesima dichiarazione di taglio.

6. La comunicazione di cui al comma 5 è trasmessa agli enti competenti con le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 7 nonché a mezzo fax. La dichiarazione di taglio allegata, predisposta secondo l'apposito modello adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 144, deve riportare, in particolare, il codice identificativo del sito Natura 2000 interessato, la stagione silvana in cui si intende realizzare l'intervento, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti che non sono state presentate altre dichiarazioni di taglio per la stagione silvana corrente. "

L'art. 20 del R.R. 7/2005 stabilisce l'epoca di esecuzione degli interventi di utilizzazione forestale, che al comma 3 prevede nei siti Natura 2000:

3. Per gli interventi di utilizzazione forestale da eseguirsi all'interno delle aree naturali protette o dei siti di cui al D.P.R. 357/1997 e successive modificazioni, la stagione di taglio può essere modificata, allorché sia previsto dai piani delle aree naturali protette ovvero dai criteri forestali di cui all'articolo 33 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni nonché dai piani di gestione approvati dei siti previsti dal d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni, assicurando comunque un periodo di almeno cinque mesi per l'esecuzione delle utilizzazioni forestali.

L'art. 62 del R.R. 7/2005 stabilisce la conversione dei cedui castanili in castagneti da frutto, che al comma 8 prevede nei siti Natura 2000:

8. La conversione dei cedui castanili in castagneti da frutto su superfici continue e di estensione superiore a 1000 metri quadrati in aree incluse nei siti di cui al d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni, sono sottoposte a valutazione di incidenza.

Legge regionale 6 Luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico"

Con la presente legge, la Regione, in attesa dell'approvazione del piano territoriale paesistico regionale, di seguito denominato PTPR, detta disposizioni al fine di garantire una tutela omogenea sul territorio regionale delle aree e dei beni elencati nell'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 come introdotto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 e di quelli dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 26 giugno 1939, n. 1497 ed approva i piani territoriali paesistici, di seguito denominati PTP.

Tale legge individua: a) i beni e i territori sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 1 della l. 431/1985 e le relative modalità di tutela; b) le modalità di tutela per le aree sottoposte a vincolo ai sensi della l. 1497/1939; c) i contenuti dei PTP di cui all'articolo 20 e le procedure per la loro attuazione; d) le misure di salvaguardia per le aree ed i beni sottoposti a vincolo paesistico nei territori sprovvisti di PTP; e) le procedure per la redazione, l'adozione e l'approvazione del PTPR.

I SIC non rientrano tra i beni e le aree sottoposte a vincolo paesistico come definite dal Capo II della presente legge, tuttavia i SIC godono di una forma di tutela indiretta laddove coincidono parzialmente o totalmente con i beni o le aree sottoposte a vincolo paesistico.